



Delibera della Giunta Regionale n. 866 del 28/12/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 16 - Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie

Oggetto dell'Atto:

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE CAMPANIA E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI, AI SENSI DELL'ART. 15, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2020.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che l'art. 17 comma 10 della L.N. 449/1997 ha trasferito alle Regioni a Statuto Ordinario dal 1° gennaio 1999 le funzioni amministrative della riscossione, dell'accertamento, dei rimborsi del controllo, dell'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo della tassa automobilistica;
- b. che l'art. 2 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 418 del 25 novembre 1998 dispone che le Regioni possano, mediante l'istituto dell'avvalimento o in forza di atti normativi statali o regionali, affidare i servizi relativi all'attività di controllo, di riscossione e la gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche a soggetti terzi;
- c. che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina la cooperazione inter-istituzionale tra enti pubblici ed espressamente la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere accordi tra esse, in settori di comune interesse e per finalità pubbliche, ivi compresa la realizzazione di economie nei processi gestionali finalizzati alla implementazione di nuovi servizi o all'erogazione degli stessi in favore della collettività;
- d. che il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 5, comma 6, esclude dall'ambito di applicazione dello stesso la cooperazione tra Amministrazioni che svolgono le attività oggetto della cooperazione stessa al di fuori del mercato aperto, in funzione di obiettivi condivisi e sulla base esclusiva di considerazioni di interesse pubblico. La cooperazione tra le parti, inoltre, avendo come unico fine quello di capitalizzare le competenze e le funzioni delle parti nell'ottica della complementarietà dei ruoli e delle possibili sinergie tra soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, ed essendo inoltre determinata unicamente da motivazioni di interesse pubblico, ed essendo, altresì, limitata al perimetro di azione di soggetti pubblici che non svolgono attività commerciali, non è dunque contraria alle norme comunitarie e nazionali in tema di procedure a evidenza pubblica e tutela della concorrenza, e non è quindi elusiva delle norme poste a garanzia del libero mercato, della trasparenza e della sana concorrenza;
- e. che la Legge Regionale n.16 del 07/08/2014, all'art.1, comma 121, ha disposto che "Per la gestione della Tassa Automobilistica la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con l'Automobile Club d'Italia (ACI), riconosciuto con Legge 20 marzo 1975, n.70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione, di durata triennale, per lo svolgimento delle attività inerenti l'applicazione del tributo";
- f. che con Deliberazione n. 460 del 15/10/2014 la Giunta regionale ha demandato alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari e propedeutici a dare esecuzione a quanto previsto nell'art. 1 comma 121 della citata L. R. n.16/2014 ai fini della stipula di apposita convenzione con l'Automobile Club d'Italia, di durata triennale, per lo svolgimento delle attività inerenti l'applicazione della tassa automobilistica regionale;
- g. che in data 14 dicembre 2014 la Regione Campania e l'Automobile Club d'Italia sono addivenuti alla sottoscrizione dell'atto convenzionale per la gestione delle attività strumentali alle funzioni di riscossione e contenzioso tasse automobilistiche per il periodo temporale dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017;

TENUTO CONTO

- a. che nel triennio 2015-2017 l'Automobile Club d'Italia ha dimostrato di possedere la necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e l'esperienza di gestione del servizio, detenendo, inoltre, le tecnologie idonee a garantire una serie di servizi in piena corrispondenza con le

- esigenze regionali in ordine al miglioramento della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della trasparenza delle prestazioni erogate ai contribuenti in materia di tasse automobilistiche;
- b. che nel triennio considerato l'Automobile Club d'Italia ha garantito alla Regione Campania, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, la gestione efficace ed efficiente delle attività strumentali alle funzioni di accertamento, riscossione e contenzioso delle tasse automobilistiche, assicurando nel contempo i necessari e connessi servizi accessori, finalizzati alla verifica del regolare assolvimento dell'obbligo tributario, nonché i servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti e di gestione dell'archivio veicoli P.R.A., consentendo all'Amministrazione Regionale una serie di risultati significativi in termini di contrasto all'evasione del tributo e di economie di scala;
- c. che in data 31 dicembre 2017 viene a scadenza la convenzione sottoscritta con l'Automobile Club d'Italia;

VALUTATA

l'opportunità di una nuova convenzione, quale accordo di cooperazione tra P.P.AA. ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fondata su una pluralità di elementi quali:

- il perseguimento di obiettivi comuni di interesse pubblico fra Regione ed Automobile Club d'Italia in termini di assistenza e informazione al cittadino relativamente a tutte le attività che lo riguardano, afferenti alla tassa automobilistica svolte in modo efficace e qualitativamente apprezzabile;
- la necessità di assicurare la gestione della tassa automobilistica in presenza di condizioni economicamente convenienti, dal momento che l'Automobile Club d'Italia, non avendo connotazione imprenditoriale, non ha necessità di produrre utili di impresa;
- la circostanza che l'Automobile Club d'Italia, quale ente pubblico non economico ai sensi della legge n. 70/1975, persegue per scopi statutarî l'attuazione di forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, e tributaria diretta a facilitare l'uso dei veicoli, nonché assicura istituzionalmente anche la gestione dell'archivio veicoli del P.R.A., ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, disponendo dei dati sottostanti che costituiscono il presupposto della tassa auto;

CONSIDERATO

- a. che la cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, in qualunque forma venga attuata, ha il suo presupposto nei principi di economicità, efficienza ed efficacia di buona amministrazione e di rispondenza alle finalità e agli interessi pubblici ai sensi dell'art. 97 Cost.;
- b. che la cooperazione non viene a configurarsi come scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì come modalità di coordinamento tra uffici di strutture di derivazione pubblica, in cui ognuna di esse può porre al servizio dell'altra le proprie strutture tecnologiche e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e rimborso, dei costi preventivamente valorizzati, sostenuti e rendicontati. Tutto ciò è coerente anche con quanto affermato nel parere del Consiglio di Stato, Seconda Sezione, Adunanza di Sezione del 22-aprile 2015, n. 1178, il quale rileva che gli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, anche appartenenti a ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, non sono soggetti alle direttive appalti e sono quindi legittimi, se il trasferimento di risorse resti nei ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute;

ATTESO che

- a. con l'approssimarsi della scadenza della convenzione in essere, l'ACI, con specifica nota pervenuta in data 15/12/2017, prot. n. SGTA 1807/17 ha presentato ai competenti Uffici regionali

lo schema della proposta di accordo di cooperazione con annessa relazione esplicativa e offerta economica con esposizione dei relativi costi a rimborso;

- b. la proposta di accordo sottoposta agli uffici regionali competenti da parte dell'ACI, per il periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2020, prevede la gestione integrata della tassa automobilistica mantenendo la compatibilità dei servizi con l'archivio nazionale e gli archivi regionali laddove costituiti e prevede e prospetta ulteriori funzionalità evolute, oltre a nuove modalità di collaborazione interistituzionale tra tutti gli enti pubblici impositori della fiscalità sui veicoli e della sicurezza sulla rete stradale, meglio dettagliate nell'allegato schema di accordo;

RITENUTO, pertanto,

- a. di dover approvare l'allegato schema di Accordo di cooperazione triennale in materia di tasse automobilistiche regionali tra Automobile Club d'Italia (ACI) e la Regione Campania, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 e scadenza al 31 dicembre 2020, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b. di dover demandare alla Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie la sottoscrizione dell'accordo, nonché tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi allo stesso, ivi comprese, ove necessarie, le modifiche non sostanziali o derivanti da sopravvenuti obblighi di legge;
- c. di dover dare atto che la proposta allegata contiene oneri finanziari per un importo complessivo, derivante dal presente provvedimento, di euro 10.485.000,00 ripartiti in euro 3.495.000,00 annui per gli esercizi 2018 e 2019 che trovano copertura sul capitolo 500 del bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2017-2019, ed in euro 3.495.000,00 per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, subordinandone la relativa spesa all'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2020;

VISTI

- a. il D.L. 193 del 22/10/2016, convertito con modificazioni nella legge 225 del 01/12/2016 e s.m.i.;
- b. il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm.e e ii;
- c. il R.D. 14 aprile 1910 n. 639;
- d. il Lo Statuto della Regione Campania;
- e. l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- f. l'art.1, comma 121, della Legge Regionale n.16 del 07/08/2014;
- g. la Legge Regionale n. 3 del 20 gennaio 2017, "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017";
- h. la Legge Regionale n. 4 del 20 gennaio 2017, "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania";
- i. la D.G.R.C. n. 230 del 26/04/2017 di approvazione del bilancio gestionale assestato per il triennio 2017-2019;
- j. la D.G.R.C. n. 581 del 20/09/2017;
- k. il parere dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale PS 168-50-16-2017 prot. n. 840736 del 20/12/2017;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate,

1. di approvare l'allegato schema di Accordo di cooperazione triennale in materia di tasse automobilistiche regionali tra Automobile Club d'Italia (ACI) e la Regione Campania, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 e scadenza al 31 dicembre 2020, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di demandare alla Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie la sottoscrizione dell'accordo, nonché tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi allo stesso, ivi comprese, ove necessarie, le modifiche non sostanziali o derivanti da sopravvenuti obblighi di legge;
3. di dare atto che la proposta allegata contiene oneri finanziari per un importo complessivo, derivante dal presente provvedimento, di euro 10.485.000,00 ripartiti in euro 3.495.000,00 annui per gli esercizi 2018 e 2019 che trovano copertura sul capitolo 500 del bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2017-2019, ed in euro 3.495.000,00 per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, subordinandone la relativa spesa all'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2020;
4. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, alla Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie, al BURC e all'Ufficio competente per la pubblicazione sul sito regionale - Sezione Amministrazione Trasparente.